

Regolamento Collegio di Indirizzo



FONDAZIONE
CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA



FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DI INDIRIZZO

PREAMBOLO

Il presente regolamento interno (di seguito, il “**Regolamento**”) è stato adottato in data 19 novembre 2019 dal Collegio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna (di seguito, la “**Fondazione**”), ai sensi dell’art. 3, comma 1 dello statuto della Fondazione di cui al testo approvato dal Ministero del Tesoro in data 16 ottobre 2000, con modifiche ed integrazioni da ultimo approvate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2019 (di seguito, lo “**Statuto**”).

Il Regolamento è stato redatto in conformità ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. in data 4 aprile 2012 (di seguito, la “**Carta**”) e del Protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015 (di seguito, il “**Protocollo d’intesa**”).

Si precisa che il Regolamento sarà oggetto di periodico aggiornamento, ogni qual volta si verificheranno modifiche statutarie, regolamentari, organizzative o strutturali della Fondazione.

In ottemperanza al principio di trasparenza e pubblicità di cui all’art. 11 del Protocollo d’intesa, il Regolamento è pubblicato sul sito internet della Fondazione e può essere altresì consultato presso la segreteria della Fondazione stessa.

Art. 1

- 1.1 Il Regolamento disciplina l’attività istituzionale della Fondazione per il perseguimento degli scopi di cui all’art. 2, comma 2 dello Statuto, in ossequio ai principi di legalità, trasparenza e responsabilità, della motivazione delle scelte e della loro conoscibilità, della migliore utilizzazione delle risorse e dell’efficacia degli interventi, nonché del rispetto ed attuazione dei documenti di programmazione previsionale annuale e pluriennale.
- 1.2 Il Regolamento disciplina altresì l’organizzazione e l’attività del Collegio di Indirizzo quale organo preposto alla definizione dell’attività istituzionale della Fondazione.

Art. 2

- 2.1 Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione favorisce la costruzione di una rete di relazioni con i destinatari degli interventi, in particolare con le pubbliche amministrazioni e con le altre organizzazioni non lucrative.
- 2.2 La Fondazione opera nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà e delle rispettive prerogative decisionali, assicurando una consultazione preventiva nella predisposizione dei documenti programmatici e promuovendo iniziative di collaborazione con enti pubblici e privati secondo quanto previsto dal successivo articolo 4, avendo riguardo degli interventi programmati dalle pubbliche amministrazioni e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nei territori in cui Fondazione opera. A tal fine, per la migliore realizzazione degli scopi, può essere favorita, con strumenti adeguati alla natura dei diversi

interventi, la partecipazione delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni private non lucrative di utilità sociale che siano ivi maggiormente rappresentative.

Art. 3

- 3.1 Fatta salva la prioritaria attenzione alla realizzazione degli scopi statutari, nel perseguimento dell'attività istituzionale, la Fondazione interviene mediante progetti operativi, preferibilmente su base pluriennale, in coerenza con i contenuti dei programmi pluriennali di attività e del documento programmatico previsionale annuale.
- 3.2 Allo scopo di renderne effettiva ed efficiente l'operatività, i progetti pluriennali saranno riesaminati periodicamente per essere adeguati, ove sia necessario, all'eventuale mutamento delle condizioni iniziali.

Art. 4

Nel caso in cui determinati interventi abbiano obiettivi di promozione dello sviluppo locale riconosciuti in ambito regionale, provinciale, dell'area metropolitana o sub-provinciale, ovvero nel caso in cui riguardino aree interessate da gravi crisi occupazionali, ovvero qualora abbiano lo scopo strategico di recupero e riqualificazione urbana e sociale, la Fondazione di volta in volta promuove o aderisce all'utilizzo di strumenti della legislazione comunitaria, nazionale e regionale, quali, ad esempio, patti territoriali a diversi livelli e contratti d'area.

Art. 5

Al Collegio di Indirizzo spetta la nomina del Presidente Onorario della Fondazione individuato tra personalità di alto prestigio, competenza ed onorabilità. La carica ha una durata di 6 anni ed è strettamente onorifica e non remunerata. Il Presidente Onorario non è componente né del Consiglio di Amministrazione né del Collegio di Indirizzo, tuttavia egli può partecipare alle riunioni di tali organi se invitato, ed esprimere pareri ove richiesti.

Art. 6

- 6.1 Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, i componenti del Collegio di Indirizzo devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato una concreta e ampia esperienza operativa, almeno triennale, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato, per una pari durata, funzioni negli organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli organi gestionali o da dirigente presso enti privati.
- 6.2 Al fine di assicurare una composizione dell'organo che permetta un'azione più efficace della Fondazione nei settori di intervento e un assetto adeguato alle proprie esigenze gestionali e organizzative, prima dell'avvio della procedura di designazione, il Collegio di Indirizzo può individuare, come previsto dallo Statuto, gli ambiti e i settori entro i quali i soggetti designati devono aver maturato la loro esperienza operativa.
- 6.3 Il Collegio di Indirizzo, al pari degli altri organi della Fondazione, verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti di professionalità e di onorabilità, e l'assenza delle cause di incompatibilità, di sospensione e di decadenza e assume entro trenta giorni le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

Art. 7

L'individuazione degli organismi assistenziali, culturali, scientifici e degli enti del terzo settore, menzionati all'art. 18 dello Statuto, ai quali spetta la selezione di n. 9 membri del Collegio di

Indirizzo, avviene secondo criteri di rotazione da parte del Collegio di Indirizzo, su proposta motivata del Presidente della Fondazione.

Art. 8

- 8.1 Il Collegio di Indirizzo esercita le competenze stabilite dall'art. 20 dello Statuto avvalendosi di tutte le strutture operative della Fondazione e, in particolare, delle strutture e della collaborazione del Consiglio di Amministrazione, delle Commissioni permanenti e di quelle temporanee. A tal fine, il Collegio di Indirizzo costituisce annualmente gruppi di lavoro formati, di norma, da tre a cinque componenti, aventi funzioni istruttorie su materie strategiche o su questioni specifiche, esclusivamente rivolte al Collegio di Indirizzo.
- 8.2 I gruppi di lavoro nominano al proprio interno un coordinatore dei lavori e vengono convocati dal Presidente della Fondazione o dal Vice Presidente con funzioni vicarie, ogni qualvolta lo ritengano opportuno o su richiesta del Coordinatore. Per quanto concerne le modalità di convocazione delle riunioni e le rispettive deliberazioni, valgono le norme previste dall'art. 21 dello Statuto.
- 8.3 Ove sia ritenuto necessario, il Collegio di Indirizzo può avvalersi di consulenti esterni scelti fra gli specialisti dei vari settori che si presentano di volta in volta di interesse.

Art. 9

Il Collegio di Indirizzo, al pari degli altri organi della Fondazione, opera in modo indipendente da qualunque condizionamento che sia estraneo ai fini istituzionali, escludendo ogni forma di discriminazione e garantendo la riservatezza dei dati personali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, che potranno essere utilizzati unicamente secondo le finalità della Fondazione escludendo ogni trasferimento non espressamente autorizzato ad altre strutture od organizzazioni.

Art. 10

Il Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Collegio di Indirizzo della Fondazione.